

## **Cassazione: sentenza 21967/2010**

Cassazione. La lavoratrice si era «ribellata» al trasferimento in un'altra città

### **Reintegra al dipendente licenziato per ritorsione**

Senza motivo oggettivo non basta il risarcimento

Il carattere ritorsivo del licenziamento fa scattare l'obbligo di reintegra. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 21967/2010 secondo la quale il rifiuto di trasferirsi in un'altra sede non può essere "punito" con la sanzione massima, soprattutto quando il diniego è motivato dalla necessità di assistere il coniuge ammalato.

La decisione è stata originata dal ricorso presentato da una lavoratrice che ha impugnato di fronte al tribunale il proprio trasferimento, disposto dalla società, da una sede a un'altra in una diversa città, nonché il licenziamento successivamente intimato, chiedendo la condanna alla reintegra nel posto di lavoro in assenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso.